

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 96/01/2012**

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

L'avvocato An. Ca., costituitosi in proprio sussistendone i presupposti ai sensi di legge, chiede l'annullamento del provvedimento amministrativo sopra menzionato ritenendolo del tutto arbitrario, avendo egli già corrisposto quanto reclamato con le due cartelle di pagamento assunte a fondamento del fermo amministrativo. Allega a tal fine le relative quietanze di pagamento.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale II di Milano per eccepire il proprio difetto di legittimazione processuale a contraddire, essendo il fermo amministrativo imperniato su cartella di pagamento relativa a tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Ma anche per eccepire l'inammissibilità e la improcedibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio; violazione che si è consumata non essendo stato chiamato in causa l'Ente impositore, unico soggetto per legge legittimato a contraddire in ordine alla pretesa regolarità affermata da parte ricorrente.

All'udienza di trattazione lo stesso ricorrente e la rappresentante dell'Agenzia delle entrate ribadiscono le posizioni sopra riassunte.

Questa Commissione prende atto della mancata convocazione dell'Amministrazione Comunale in ordine alla tassa rifiuti solidi urbani e della propria incompetenza per quanto attiene la tassa d'iscrizione all'Ordine degli Avvocati. Ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.101 Codice di procedura civile, il Giudice non può disporre alcuna domanda se la parte contro la quale è stata proposta non è regolarmente convenuta. Ricorda ancora che è onere della parte che introduce il giudizio quello di radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato al contraddittorio.

Per il contenuto del procedimento in esame la Commissione ritiene sussistano le condizioni per poter disporre la compensazione delle spese di giudizio.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.